



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 7, comma 4, che dispone che “*per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificata dall’articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 concernente “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2008, n.101, e, in particolare, l’articolo 10 che stabilisce che le strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, e, in particolare, l’articolo 3, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, che comprendono una pluralità di ambiti settoriali, riferiti anche alle politiche in materia di lavoro, salute, inclusione scolastica, accessibilità e mobilità, nonché attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ulteriori specifici compiti quali, tra gli altri, la gestione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, concernente l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata “*Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità*”, per la durata di un anno a decorrere dalla data del citato decreto, di seguito “*Struttura di missione*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 di costituzione del nuovo Governo;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RITENUTO necessario che, anche nel corso del mandato del Governo in carica, continui ad operare la Struttura di missione per la realizzazione degli interventi connessi all'attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

RITENUTO necessario, altresì, che l'attività fin qui svolta dalla Struttura di missione non subisca soluzione di continuità, con riguardo alle funzioni di indirizzo e di coordinamento nelle materie alla stessa assegnate, considerati i risultati fin qui raggiunti, e che pertanto sia opportuno confermare la Struttura di missione almeno fino al 31 dicembre 2019, con le modificazioni di cui al presente decreto;

RITENUTO peraltro necessario valutare l'opportunità di creare un Ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succeda, nei compiti e nelle funzioni, alla Struttura di missione stessa, e che possa assicurare, in via permanente, le attività volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia;

DECRETA

Art. 1

(Conferma della Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità)

1. A decorrere dalla data del presente decreto, e fino al 31 dicembre 2019, è confermata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato Generale, la “*Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità*”, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, con le modifiche di cui all'articolo 2.

Art. 2

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018)

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

“1. Alla Struttura di missione è preposto un Coordinatore con incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell’articolo 19, commi 4, 5-bis o 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scelto tra i dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei ministeri, i consiglieri parlamentari, i magistrati, gli avvocati dello Stato, i professori e i ricercatori universitari ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.”;

b) all’articolo 3, comma 2, lettera b), le parole *“tre delle quali possono essere scelte tra amministrazioni diverse dai Ministeri, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione equiparati, con riferimento al trattamento economico, ad una categoria non superiore alla categoria A – F1 del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.”*, sono sostituite dalle seguenti: *“tre delle quali possono essere scelte tra dipendenti di altre pubbliche amministrazioni.”;*

c) all’articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al Coordinatore della Struttura di missione spetta il trattamento economico fondamentale in misura non superiore a quello attribuito ai Capi degli Uffici individuati come strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri dall’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012. Spetta, altresì, un emolumento accessorio, composto dalla retribuzione di posizione parte variabile e dalla retribuzione di risultato, in misura non superiore all’importo massimo previsto per i Capi degli Uffici autonomi della Presidenza del Consiglio dei ministri.”.

Art. 3 (Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto sono posti a carico dei pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 ottobre 2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI